Rep. n. del	
COMUNE DI SINISCOLA	
PROVINCIA DI NUORO	
Schema di Contratto	
per l'affidamento del servizio in Concessione delle "attività" di gestione	
ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva del	
canone unico patrimoniale, del canone mercatale e previgenti	
CIG A03F780533	
L'anno , addì del mese di in Siniscola e	
nell'Ufficio della Segreteria del palazzo Comunale, avanti a me Dott.ssa,	
Segretario Generale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il	
Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si	
sono costituiti i Signori:	
1. La Sig.ra nata a il , C.F. ,	
Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale, e Tributi del Comune di Siniscola,	
giusto decreto ndel, ove domicilia per ragioni dell'ufficio che rappresenta	
in forza del combinato disposto degli articoli 107, comma 3 e 109 comma 2 del	
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale agisce in nome e per conto del	
Comune di Siniscola, avente codice fiscale 00141070912, di seguito denominato	
"Committente";	
2. Il Sig nato il a e attualmente residente in	
a , codice fiscale , il quale interviene al	
1	
1	

presente atto nella sua qualità di Rappresentante legale della Società,
con sede ain, P.IVAdi seguito
denominato "Appaltatore".
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
rogante sono personalmente certo.
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione n. 67 del 21.12.2023, il Consiglio Comunale, per le ragioni
indicate in dettaglio nello stesso atto, ha disposto l'affidamento dei servizi in
concessione delle attività in oggetto a idoneo operatore economico, specializzato e
iscritto all'Albo dei soggetti a ciò abilitati, istituito presso il Ministero dell'economia
e delle Finanze ex art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, per la durata di 5 anni, con
decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a seguito della procedura di gara, a
partire dalla sottoscrizione del contratto;
- con determinazione n.49 del 22.12.2023_reg gen 2119 si è proceduto a nominare il
gruppo di lavoro per la gestione della procedura di gara e del servizio in oggetto;
- con la Determinazione a contrarre n.51 del 22.12.2023 reg.gen.2126 si procedeva
all'indizione di una gara (RdO n.425122) per l'affidamento del servizio in modalità
telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il disposto dell'art. 108, comma 2 del D.
Lgs. n. 36/2023;
- in data, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato
aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa suddetta; la determinazione di
2

aggiudicazione è divenuta efficace in data	
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;	
è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data	
e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque	
giorni previsti dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023;	
- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli	
estremi di aggiudicazione, e che si è provveduto all'acquisizione di tutta la	
documentazione occorrente, così come era stato indicato nel bando relativo alla gara	
di appalto, compreso il DURC;	
- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la	
reciproca volontà di obbligarsi.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 2 - Oggetto	
L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna,	
l'appalto dei servizi in Concessione delle "attività" di gestione ordinaria, di	
accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva del canone unico	
patrimoniale e del canone mercatale e previgenti, che dovrà essere eseguito nel	
rispetto delle norme vigenti, nonché delle regole tecniche di corretta esecuzione e,	
 3	

sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e	
risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal capitolato	
speciale d'appalto, dalla relazione tecnica e piano economico finanziario e	
dall'offerta tecnica ed economica, che formano parte integrante del presente contratto	
anche se non materialmente allegati;	
Art. 3 – Durata , inadempienze e penali	
1. Il contratto ha una durata di anni 5, con decorrenza dalla data reale di avvio del	
servizio a seguito della procedura di gara, a partire dalla sottoscrizione del contratto	
Per ogni inadempienza nell'esecuzione del contratto sono applicate le penali di cui	
all'art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale.	
2) L'Appaltatore prende atto che l'appalto:	
- è finanziato con fondi di bilancio;	
- che i pagamenti saranno effettuati dal Committente in favore dell'Appaltatore e che	
le somme stesse saranno pagate mediante accredito su IBAN: come	
indicato dalla società nella Certificazione sulle Coordinate bancarie per	
accreditamento somme ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.	
3) L'Appaltatore, si obbliga, pena la nullità del presente contratto di osservare, in	
tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
 4	

Art. 2 - Oggetto	
L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'operatore	
economico	
in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto	
del servizio di	
, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.	
Art. 3 – Durata, penali	
1. Il contratto ha una durata dal e termina il	
.2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento. Per l'importo	
della penale si applica l'art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale.	
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'appaltatore.	
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice	
su proposta del Responsabile Unico del Progetto.	
Art.4 – Corrispettivo	
5	

1.Il corrispettivo dell'appalto è a misura.	
2.L'aggio spettante al concessionario quale compenso per le attività svolte, calcolato	
sull'ammontare lordo, comprese sanzioni ed interessi di mora, complessivamente	
riscosso a titolo di canone unico patrimoniale e di canone mercatale, deriva	
automaticamente dalla percentuale di compartecipazione offerta dal concessionario	
in sede di gara, oltre IVA di legge, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al	
netto degli oneri fiscali e dei rimborsi effettuati, fatti salvi gli importi incassati a	
titolo di rimborsi spese di spedizione, di notifica, di procedure esecutive, di diritti di	
urgenza e degli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803 della Legge n.	
160/2019, di competenza del concessionario, da addebitare ai contribuenti, come di	
seguito indicato:	
a) L'aggio della attività di gestione ordinaria, di accertamento e riscossione della	
evasione e/o elusione del Canone Unico Patrimoniale e del canone Mercatale è	
fissato nella misura del	
conseguite, al netto della percentuale dello (per cento), offerta in	
sede di gara;	
b) L'aggio delle attività di riscossione coattiva è fissato nella misura del	
% (per cento)), offerta in sede di gara, che si somma all'aggio	
previsto alla precedente lettera a) a seguito di avviso di accertamento totalmente o	
parzialmente non pagato.	
Art. 5 – Cauzione definitiva	
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
contratto, è stata costituita mediante	
6	

emessa da	
in dataper un	
importo di euro	
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede	
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma	
2 del codice civile.	
3. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione.	
4. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'art. 19 del Capitolato	
tecnico prestazionale.	
Art. 6 – Polizza assicurativa	
Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa per danni di esecuzione per	
responsabilità civile per danni causati a persone e/o a cose, per qualunque causa	
dipendente dall'affidamento assunto, con massimale minimo RCT per sinistro pari ad	
almeno € 1.000.000,00 unico mediante polizza n. dalla .	
con sede legale a , in Via , cap. con durata	
dalal	
La stessa ha durata superiore almeno di 180 giorni rispetto alla data di scadenza del	
contratto di affidamento.	
Art. 7 - Modalità di esecuzione	
Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel Capitolato	
tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara	
7	

dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato e l'offerta tecnica se pure non materialmente	
allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva	
1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla	
regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti	
dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare	
riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di	
accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.	
2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale	
presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.	
3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in	
corso di validità in relazione al presente contratto:	
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;	
b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione.	
Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1,	
del D.Lgs. n. 36/2023.	
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119, comma 4, del	
D.Lgs.n. 36/2023, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale	
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le	
modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in	
materia	
Art. 10 - Pagamenti	
8	

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità	
dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e	
integrazioni come disciplinato all'art. 6 del capitolato tecnico prestazionale	
2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra	
nato/a a	
il, è autorizzato	
a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per	
effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute	
all'Amministrazione Aggiudicatrice;	
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e	
quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione	
aggiudicatrice.	
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto,	
il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo	
del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti	
precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice	
per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF	
03.04.2013, n. 55) intestata al	
Settore, "codice univoco ufficio" IPA e con	
liquidazione a gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto	
dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,	
9	

l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.	
Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della	
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)	
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.	
4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con	
interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi	
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
Art. 11 - Responsabilità	
1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati,	
eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di	
trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di	
proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.	
Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto	
1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel	
10	

capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10	
giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.	
2. L'aggiudicatario avrà un termine di 20 giorni per presentare le proprie eventuali	
controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano	
riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima	
inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e	
condizioni previste nel capitolato, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla	
risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure"	
del contratto nei casi indicati all'art.24 del capitolato tecnico prestazionale	
3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il	
corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti,	
l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.	
Art. 13 - Risoluzione ai sensi dell'art.122 D.lgs. n. 36/2023	
Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere	
risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui	
all'art. 122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023. sono soddisfatte.	
Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art	
123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per	
motivi di pubblico interesse.	
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
mezzo PEC.	
11	

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal	
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
Art. 15 - Devoluzione delle controversie	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno	
devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato. Il	
Foro competente è quello di Nuoro. E' esclusa la competenza arbitrale.	
Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore	
L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con	
l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando	
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	
alle pattuizioni. L'appaltatore è ottemperante agli obblighi previsti dalla Legge	
n.68/99, come attestato dal certificato Prot. ndelrilasciato	
dall', in atti.	
Art. 17 - Adempimenti in materia antimafia	
L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa	
antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge	
l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui	
all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza	
di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.	
Art. 18 – Revisione dei prezzi	
7.11.10 1101101101101101101101101101101101101	
12	

Non è ammessa la revisione dei prezzi	
Articolo 19 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione	
1. Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara l'aggiudicatario deve rimborsare	
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e	
del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria	
non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare	
le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge	
sopra specificato.	
2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare	
dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da	
corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso	
maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione	
Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente	
all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.	
Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro	
1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle	
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni	
sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti	
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive	
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data	
del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le	
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni	
13	

altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile	
nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti	
collettivi e fino alla sostituzione.	
4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle	
associazioni stipulanti o receda da esse.	
5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa	
 comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del	
lavoro, applicherà l'art.24 del capitolato.	
Art. 21 Domicilio dell'Appaltatore	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso il	
Comune di Siniscola nella sede di via Roma n.125.	
Art. 22 Trattamento dei dati personali	
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR),	
l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto	
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.	
Art. 23 Patto d'integrità	
 L'Appaltatore ha sottoscritto per accettazione, in sede d'istanza di partecipazione	
alla gara, il Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n°190/2012.	
Art. 24 Pantouflage	
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore,	
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex	
14	

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della	
Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del	
rapporto.	
Art. 25 Oneri, stipula e registrazione	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato d'oneri, tutte le	
spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli	
tributari. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la	
firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al	
trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati,	
archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e	
alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione	
delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.	
Art. 26 Contratto in formato digitale	
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023. Il	
presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale	
Rogante redatto con il programma "", del quale ho dato lettura alle	
parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera	
volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo	
sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s)	
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.	
Articolo 27 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi	
del Regolamento U.E. 679/2016	
15	

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la	
firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali,	
nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla	
comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati	
stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e	
conseguenti al presente atto.	
In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di	
quale Responsabile del trattamento dei dati personali di	
titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno	
comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni	
scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di	
" "	
2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla	
normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non	
produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso	
delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del	
contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto	
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione	
senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.	
16	

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e	
risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli	
obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti	
soggetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore	
sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
Richiesto, io, Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, composto da numero	
() pagine, scritto con mezzi elettronici da persona di mia	
fiducia, che sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Del	
presente atto è stata data lettura alle parti e viene dalle stesse riconosciuto conforme	
alla volontà espressami. Le parti dichiarano di essere provviste e di firmare questo	
atto con firma digitale qualificata. Il file del contratto, in formato "portable document	
format (PDF), dopo l'apposizione delle firme digitali dei comparenti, viene chiuso da	
me Segretario Generale, con l'apposizione della firma digitale. Le parti si danno	
inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a	
quanto disposto dall'art comma, del codice dei contratti pubblici	
di cui al D. Lgs n. 36 del Le parti riconoscono che quanto statuito è	
conforme alla loro volontà e insieme a me ed alla mia presenza lo sottoscrivono.	
Il Rappresentante della L'Appaltatore	
Stazione appaltante ()	
17	

L'Ufficiale Rogante	
18	